



gisti Immobiliari di Napoli provveda, senza alcuna sua responsabilità, alla cancellazione delle ipoteche iscritte rispettivamente il 24 marzo 1950 al n. 5719 del reg. gen. d'ord. rettificata con iscrizione n. 8915 reg. gen. d'ord. del 4 maggio 1950 - e il 4 maggio 1950 al n. 8918 del reg. gen. d'ord. e annullate di definitivo frazionamento il 4 luglio 1950, rispettivamente ai nn. 12986 e 12987 reg. d'ord., nonché all'annullamento di inefficacia delle trascrizioni eseguite rispettivamente il 24 marzo 1950 al n. 5720 reg. d'ord. - rettificata con trascrizione n. 8916 del 4 maggio 1950 - [e il 4 maggio 1950] e il 4 maggio 1950 al n. 8919 reg. d'ord., limitatamente alle forniture di immobile, a liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso di quote di mutuo, ferme rimanendo, dette ipoteche e trascrizioni, sulle rimanenti unità immobiliari;

3) ad identificare le forniture di immobile, da liberarsi dalle sopra scritte ipoteche, nonché dalle citate trascrizioni, nella loro esistenza, nei loro confini o in quanto al loro posto occorrere per la loro più precisa individuazione;